



associazione nazionale allevatori suini

MODIFICHE ALLA PARTE QUINTA DEL CODICE DELL'AMBIENTE: IN ALLARME LA ZOOTECCIA ITALIANA

Lo scorso 24 giugno il Governo ha approvato un Decreto Legislativo di modifica della parte quinta del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006).

Il provvedimento, nella sua formulazione definitiva, introduce dei nuovi obblighi autorizzativi per gli allevatori italiani e, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, assimila l'allevamento del bestiame ad un'attività di tipo industriale.

Il Decreto avrà pesanti ripercussioni economiche per la suinicoltura e per l'intera zootecnia nazionale, poiché la nuova norma non riguarda solo i suini, ma interessa tutti gli animali da allevamento (bovini, ovicaprini, pollame, cunicoli, equini e struzzi).

Entrando nel merito della questione per quanto di esclusivo interesse dei suinicoltori, è opportuno precisare che fino ad oggi le aziende suinicole con meno di 750 posti scrofa e meno di 2000 posti per suini all'ingrasso, di fatto, non erano tenute a presentare una domanda di autorizzazione alle emissioni inquinanti in atmosfera.

Solo gli allevamenti suinicoli con più di 750 posti scrofa o 2000 posti suini di oltre 30 kg sono obbligati a chiedere l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/2005.

Con l'entrata in vigore del nuovo provvedimento del Governo, per i suinicoltori italiani la situazione cambierà come di seguito descritto:

1) Allevamenti senza obbligo di autorizzazione:

Non avranno l'obbligo di presentare una richiesta di autorizzazione alle emissioni solo gli stabilimenti con:

- allevamenti all'aperto;
- allevamenti che facciano un uso sistematico di una struttura coperta per la stabulazione dei suini:
 - a) con meno di 400 scrofe con suinetti destinati allo svezzamento;
 - b) con meno di 1.000 suini in accrescimento/ingrasso.

2) Allevamenti con l'obbligo di presentare una richiesta di adesione ad un'autorizzazione generale

Saranno obbligati a presentare una domanda di adesione ad un'autorizzazione di carattere generale gli stabilimenti con:

- allevamenti che facciano un uso sistematico di una struttura coperta per la stabulazione dei suini:
 - a) con un numero di scrofe con suinetti destinati allo svezzamento compreso tra 400 e 750;
 - b) un numero di suini in accrescimento/ingrasso compreso tra 1.000 e 2.000.

Le autorizzazioni di carattere generale dovranno essere adottate dalla Regione o dalla Provincia autonoma (interviene il Ministero dell'Ambiente solo nel caso di inerzia delle autorità regionali o provinciali). In esse si stabiliscono i valori limite di emissione, le condizioni di

costruzione o i tempi di adeguamento delle strutture esistenti, i metodi di campionamento ecc. Queste autorizzazioni generali dovranno anche indicare i requisiti della domanda di adesione che l'allevatore deve presentare.

Le autorizzazioni generali per gli allevamenti non esistono ancora, ma il nuovo provvedimento stabilisce già delle scadenze per i titolari delle aziende di allevamento esistenti che saranno tenuti a presentare domanda di adesione entro il 31 luglio 2012 e si dovranno adeguare alle nuove disposizioni entro il 1° settembre 2013, o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni.

3) Allevamenti con l'obbligo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

Gli allevamenti suinicoli che superino tali soglie, ossia con più di 750 posti scrofa o 2000 suini all'ingrasso, mantengono l'obbligo di chiedere l'Autorizzazione Integrata Ambientale che, in ogni caso, sostituisce l'autorizzazione alle emissioni.

Il provvedimento governativo può avere pesanti ripercussioni sul settore suinicolo, anche perché la norma introduce nuovi obblighi esclusivamente per gli allevatori italiani, abbassando il livello di competitività del nostro comparto all'interno del mercato comunitario. Si fa presente, infatti, che l'autorizzazione alle emissioni non sostituisce, ma si aggiunge agli obblighi imposti dalla normativa europea sui nitrati.

Si tratta di una modifica molto preoccupante che assimila l'allevamento del bestiame ad un'attività di tipo industriale. Il provvedimento introduce concetti nuovi per il settore zootecnico come ad esempio, il convogliamento delle emissioni gassose, ed elimina qualunque collegamento funzionale tra l'attività zootecnica ed il fondo agricolo su cui viene esercitata (le emissioni inquinanti vengono valutate tenendo conto esclusivamente del numero di posti/suino, senza più considerare gli ettari di terreno a disposizione dell'allevatore per l'utilizzazione agronomica degli effluenti).

Inoltre, il nuovo testo normativo compromette gravemente l'immagine della zootecnia italiana di qualità: assimilando l'allevamento del bestiame ad altre attività industriali altamente inquinanti si rischia di provocare una riduzione dei consumi alimentari di carne e di prodotti derivati, con gravi conseguenze economiche per tutta la filiera.

Nonostante le pressioni esercitate per cercare di stralciare queste nuove disposizioni dal provvedimento, il testo originariamente proposto dal Governo ha subito solo alcuni aggiustamenti ed è rimasto fortemente penalizzante per la suinicoltura italiana. Si attende ora la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con la collaborazione delle APA socie

Roma, 05 luglio 2010